



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PIRRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, per l'introduzione dei lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti tra le categorie di addetti a lavori usuranti

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge vuole tutelare i lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica. I lavoratori di questo settore, pur non essendo inquadrati contrattualmente nel comparto dell'edilizia, svolgono attività che richiedono notevoli sforzi fisici, in contesti climatici e geografici spesso difficili e soprattutto ad altezze elevate con necessità di continua attenzione alla prevenzione del rischio di caduta dall'alto.

I lavori di costruzione, manutenzione e rimozione degli elettrodotti aerei di alta tensione (AT) hanno la caratteristica principale di svilupparsi per lunghi tratti chilometrici e il più delle volte in aree difficilmente accessibili agli usuali mezzi di trasporto e mezzi d'opera. Inoltre il fronte di avanzamento dei lavori è molto veloce e discontinuo e gli apprestamenti necessitano di essere spostati frequentemente con l'avanzare dei lavori rendendo il lavoro pesante e difficoltoso in particolare nelle aree difficilmente accessibili (alta montagna, sentieri impervi, aree fangose, eccetera).

A causa della tipologia delle lavorazioni, l'operatore in altezza è obbligato in posizioni sicuramente non comode e non agevoli essendo naturalmente vincolato con i dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta alla stessa struttura del sostegno. Tali

posture « irregolari » e sicuramente non ergonomiche sono poi di conseguenza protratte nel tempo anche per svariate ore e comunque a lavorazioni terminate.

I lavoratori « traliccisti » sono inoltre esposti a condizioni climatiche esterne fortemente disagiate, si pensi per esempio a tutte le attività svolte all'esterno a temperature basse in inverno o molto elevate in estate. Un forte stress termico ed esposizioni prolungate a temperature non adeguate o a correnti d'aria dirette possono provocare maleseri fisici a carico dell'apparato respiratorio, muscolo-scheletrico, gastro-intestinale, fino ad arrivare in casi estremi a colpi di calore o di freddo con conseguenze anche gravi sull'intero organismo.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, inserendo tra le categorie di lavoratori che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche i lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria a valere sull'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)* »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)* »;

d) al comma 7, le parole: « lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)* ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

€ 1,00